

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE SPECIALE

PER LA RATIFICA

DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI NEL PERIODO DELLA COSTITUENTE

RIUNIONE DEL 6 GIUGNO 1951

(46^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

I N D I C E

Disegni di legge:

(Discussione)

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, concernente: " Costituzione di ruoli speciali transitori per gli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, artistica, di avviamento professionale ed elementare » » (N. 1520) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 655, 656
FERRABINO, <i>relatore</i>	654, 655, 656, 657
PEZZINI	656
PARRI	656
VISCHIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	656
VARALDO	656

(Discussione e approvazione)

« Ratifica dei decreti legislativi: 18 gennaio 1948, n. 31, concernente costituzione di un fondo per la concessione di mutui ad interesse a breve termine alle società per azioni con partecipazione dello Stato ed a talune

aziende patrimoniali dello Stato; e 21 aprile 1948, n. 1073, concernente autorizzazione alla vendita di un complesso immobiliare dello Stato e aumento del fondo di cui al decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 31 » (N. 1702) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag. 652

La riunione ha inizio alle ore 9,20.

Sono presenti i senatori: Alberti Giuseppe, Asquini, Boccassi, Boggiano Pico, Canaletti Gaudenti, Carboni, Cerica, Corbellini, Ferrabino, Ferrari, Focaccia, Gasparotto, Giardina, Giua, Jannelli, Jannuzzi, Labriola, Mastino, Palermo, Parri, Pezzini, Platone, Riccio, Rizzo Domenico, Salomone, Spezzano e Varaldo.

Interviene alla riunione il senatore Vischia, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Ratifica dei decreti legislativi: 18 gennaio 1948, n. 31, concernente costituzione di un fondo per la concessione di mutui ad interesse a breve termine alle società per azioni con partecipazione dello Stato ed a talune aziende patrimoniali dello Stato; e 21 aprile 1948, n. 1073, concernente autorizzazione alla vendita di un complesso immobiliare dello Stato e aumento del fondo di cui al decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 31 » (N. 1702) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica dei decreti legislativi: 18 gennaio 1948, n. 31, concernente costituzione di un fondo per la

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

46ª RIUNIONE (6 giugno 1951)

concessione di mutui ad interesse a breve termine alle società per azioni con partecipazione dello Stato ed a talune aziende patrimoniali dello Stato; e 21 aprile 1948, n. 1073, concernente autorizzazione alla vendita di un complesso immobiliare dello Stato e aumento del fondo di cui al decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 31 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

I decreti legislativi 18 gennaio 1948, n. 31, e 21 aprile 1948, n. 1073, sono ratificati.

Su questo disegno di legge riferirò io stesso.

Il decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 31, concerne la costituzione di un fondo di lire 135 milioni, elevato successivamente a lire 620 milioni col decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1073, per la concessione di mutui ad interesse a breve termine alle società per azioni con partecipazione dello Stato, nonché alle aziende patrimoniali dello Stato in gestione diretta del Ministero delle finanze.

La concessione di tali mutui è demandata al Ministero delle finanze (Direzione generale del demanio), nella cui specifica competenza rientra la materia di cui trattasi.

Faccio presente che, per quanto la Presidenza del Senato avesse investito la nostra Commissione dell'esame, in sede deliberante, del disegno di legge senza subordinarlo al parere della Commissione finanze e tesoro, io ho ritenuto opportuno di mettermi in rapporto con il Presidente della 5ª Commissione, senatore Paratore, il quale, dopo aver compiuto le opportune indagini anche presso la Ragioneria generale dello Stato, mi ha dato assicurazioni sulla regolarità, dal punto di vista finanziario, dei due decreti legislativi sottoposti alla nostra ratifica.

Premesso questo, osservo che il secondo decreto legislativo è una filiazione del primo, essendo stato emanato, oltrechè per aumentare — come ho già detto — il fondo costituito col decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 31, anche allo scopo di dare all'Azienda di Stato per i servizi telefonici una sede decorosa ed adeguata per la città di Roma.

A tal fine sin dal 1948 fu concordata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e il Ministero delle finanze (Direzione generale del demanio) la vendita del complesso immobiliare demaniale, un tempo sede dell'Intendenza di finanza, sito in via dell'Umiltà, da adibire per i servizi predetti. Raggiunto l'accordo, la Direzione generale del demanio venne autorizzata ad alienare all'Azienda di Stato tale complesso per l'importo complessivo di lire 502.500.000; l'autorizzazione fu concessa con il decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1073.

La ratifica è necessaria per il perfezionamento dell'atto di cessione del complesso predetto dal Demanio all'Azienda di Stato. Tale perfezionamento è urgentissimo, dovendosi al più presto iniziare i lavori per la costruzione del palazzo delle telecomunicazioni, che dovrà accogliere anche i nuovi impianti dei cavi coassiali già in corso di avanzata costruzione con i fondi del mutuo di 25 miliardi.

La Camera dei deputati ha proceduto alla ratifica dei due decreti legislativi in esame senza apportarvi alcuna modificazione. Propongo alla Commissione l'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Pongo in votazione l'articolo unico del disegno di legge, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, concernente: " Costituzione di ruoli speciali transitori per gli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, artistica, di avviamento professionale ed elementare " » (N. 1520) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, concernente: Costituzione di ruoli speciali transitori per gli insegnanti

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

46ª RIUNIONE (6 giugno 1951)

degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, artistica, di avviamento professionale ed elementare », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 5. — Dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Se essi passano nel ruolo ordinario per effetto di concorso dopo compiuto il triennio, conseguono il passaggio definitivo nel nuovo ruolo dopo un anno di prova, mentre se vi passano durante il triennio, completano nel nuovo ruolo il periodo triennale di prova ».

Al secondo comma, le parole: « che nel triennio di prova non conseguano », sono sostituite dalle seguenti: « che nelle due sessioni di esami di abilitazione immediatamente successive alla loro ammissione nel ruolo speciale transitorio non conseguano ... ».

Dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

« Gli insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori degli istituti di istruzione artistica, qualora siano nominati a posti relativi ad insegnamenti diversi da quelli da essi tenuti quali insegnanti di ruolo, oppure da essi tenuti per incarico nel quinquennio scolastico 1943-44-1947-48 e per il numero di anni prescritti per aver diritto a partecipare al concorso a posti di ruolo speciale transitorio, dovranno sostenere, entro il triennio della nomina, invece dell'esame di abilitazione previsto dal comma precedente per gli insegnanti delle scuole secondarie, un apposito esame secondo le norme che saranno stabilite dal Ministero della pubblica istruzione.

« Coloro che non supereranno tale esame cesseranno di far parte del ruolo speciale transitorio e, se precedentemente alla nomina in detto ruolo erano insegnanti di ruolo in istituti di istruzione artistica, saranno restituiti al ruolo da cui provengono ».

Art. 6. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Per la destinazione dei professori di ruolo speciale transitorio ad una delle sedi comprese nell'articolo 14 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, si applicano le disposizioni del decreto stesso, le quali avranno effetto, sia per le cattedre di ruolo ordinario, sia per i posti di ruolo transitorio, a partire dai trasferimenti che saranno disposti con decorrenza 1° ottobre 1952 ».

Art. 8. — Al primo comma sono soppresse le parole: « con riferimento però agli stipendi del solo grado iniziale ».

Art. 13. — Sono aggiunti i seguenti commi:

« I maestri di cui al secondo comma cessano di appartenere al ruolo speciale transitorio al momento in cui essi vengono nominati nel ruolo organico per effetto del risultato ottenuto nei concorsi magistrali indetti nel 1947; tuttavia essi, qualora rinuncino alla nomina nel ruolo organico, possono chiedere di essere reinscritti nella graduatoria del ruolo speciale transitorio, al posto che sarebbe loro spettato in base ai titoli per la iscrizione normale nel ruolo stesso.

« Nei posti di ruolo speciale transitorio che si rendono disponibili nelle singole provincie a seguito dell'assunzione nel ruolo organico dei maestri di cui al secondo comma, è disposta via via l'assunzione di altrettanti aspiranti secondo la rispettiva graduatoria. I provvedimenti di assunzione non possono in ogni caso avere decorrenza anteriore al 1° ottobre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Art. 14. — È aggiunto il seguente comma:

« L'insegnante che abbia superato con esito favorevole il periodo di prova e in un concorso magistrale indetto dal Ministero, dal provveditore agli studi, da un Governo regionale o da un Comune già dotato dell'autonomia scolastica, abbia riportato nelle singole prove una votazione non inferiore ai 6/10, anziché essere confermato nel ruolo speciale transitorio, è iscritto nel ruolo organico con qualifica di ordinario e collocato nel grado iniziale. Se la predetta votazione è stata ottenuta dopo avere

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

46ª RIUNIONE (6 giugno 1951)

avuto la conferma nel ruolo speciale transitorio, l'insegnante è iscritto nel ruolo organico con la qualifica di ordinario a decorrere dal 1° ottobre successivo alla data del concorso al quale ha partecipato, e il servizio prestato nel ruolo speciale transitorio dopo la conferma verrà valutato come servizio di ruolo organico ».

Art. 14-bis (nuovo). — « Il maestro di ruolo speciale transitorio che venga comunque assunto nel ruolo organico durante il periodo di prova, è iscritto nel ruolo organico con la qualifica di straordinario e il periodo di prova già compiuto nel ruolo speciale transitorio verrà ritenuto valido ai fini del compimento del periodo di straordinariato nel ruolo organico.

« Il maestro che all'atto dell'assunzione nel ruolo organico sia stato già confermato nel ruolo speciale transitorio, è iscritto nel ruolo organico con la qualifica di ordinario e il servizio da lui prestato nel ruolo speciale transitorio dopo la conferma verrà valutato come servizio di maestro ordinario.

« Il maestro di ruolo speciale transitorio qualora sia comunque assunto nel ruolo organico, conserva a titolo di assegno personale, utile a pensione, da riassorbire nei successivi aumenti di stipendio nel grado e per promozioni, l'eccedenza eventuale dell'importo dello stipendio base goduto nel ruolo speciale transitorio sull'importo dello stipendio iniziale in vigore per il grado conseguito nel ruolo organico ».

Art. 20. — Al primo comma sono soppresse le parole: « in relazione al numero degli iscritti in detti ruoli transitori che per qualsiasi causa cesseranno di appartenere agli stessi, nonchè ... ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Ferrabino.

FERRABINO, *relatore.* Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, intende provvedere ad un particolare stato di cose venutosi a creare nel corso dell'applicazione di un precedente decreto legislativo, relativo alla istituzione dei ruoli speciali transitori. Come i colleghi sanno, tali ruoli, che rappresentano un *quid* intermedio tra l'avventiziato e il ruolo normale, furono istituiti allo scopo di

sanare la grave situazione determinata, in seno alla categoria degli impiegati statali, dall'esistenza di una massa di avventizi fluttuante e premente, ai quali si ritenne di poter dare per questa via, non sto a dire adesso se a ragione o a torto, una adeguata sistemazione. La legge che contemplava l'istituzione dei ruoli speciali transitori doveva essere integrata da speciali disposizioni riguardanti talune categorie di impiegati, i quali, a causa delle loro funzioni, si trovavano in condizioni del tutto particolari: in special modo gli insegnanti elementari e quelli delle scuole medie, la cui specifica situazione intendeva disciplinare il decreto legislativo sottoposto alla nostra ratifica.

A questo proposito, rilevo — per chiarire la questione — che per il personale impiegatizio non di ruolo era stato possibile disporre l'integrale immissione nei ruoli speciali transitori in base al semplice raggiungimento di un determinato periodo di anzianità di servizio, fissato in sei anni; cioè bastava che l'avventizio avesse compiuto i sei anni di anzianità perchè venisse inserito nel ruolo speciale transitorio. Per i maestri elementari e per i professori, però, non si è potuto procedere a questo passaggio automatico, basato sulla sola anzianità, ma si è dovuto organizzare un vero e proprio concorso per titoli, dato che il numero dei posti reperibili ai fini del ruolo speciale transitorio è risultato sensibilmente inferiore al numero delle persone che aspiravano al collocamento nel ruolo stesso. Di qui la necessità di una selezione, di una cernita, effettuata non in base alla sola anzianità, ma anche in base ad altri titoli. Ecco la ragione, o per lo meno la preminente ragione, di una speciale norma legislativa.

È inoltre accaduto che una difficoltà particolare si incontrasse nei riguardi dei maestri elementari, determinata dal fatto che, oltre alla massa dei cosiddetti incaricati o supplenti, esisteva anche una categoria di maestri i quali, pur avendo vinto determinati concorsi, non erano ancora stati nominati a posti di ruolo normale, senza averne però tuttavia il diritto, in quanto era stato stabilito che le graduatorie dei concorsi ai quali essi avevano partecipato fossero valide fino

all'esaurimento. Si trattava di migliaia di maestri — dirò poi le cifre — i quali, pertanto, avevano diritto ad essere assunti in ruolo, benchè tale diritto non diventasse attuale ed effettivo finchè non fosse trascorso quel periodo di tempo necessario perchè si rendesse vacante il posto a ciascuno di essi spettante in base alla graduatoria. Il legislatore ha ritenuto che questi maestri avessero un titolo preferenziale ad essere assunti nel ruolo speciale transitorio. Si è infatti reputato che, avendo essi diritto ad essere assunti, quando che fosse, nel ruolo normale, dal momento che si creava la figura nuova del ruolo speciale transitorio, fosse opportuno immetterli intanto in tale ruolo, in attesa di inserirli nel ruolo normale a mano a mano che si verificassero le vacanze, anzichè farli attendere in qualità di supplenti ed incaricati.

Tutto ciò, per quanto appaia perfettamente logico, ha determinato conseguenze piuttosto gravi, in quanto i ruoli speciali transitori, che — come ho detto — non potevano essere illimitati, sono stati per la massima parte invasi dai maestri muniti di titoli preferenziali, mentre gli altri, che tali titoli non possedevano, ma che aspiravano al collocamento nei ruoli transitori, ne sono rimasti in parte notevole esclusi.

Ecco perchè si ritiene che il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, esiga qualche emendamento, allo scopo di regolare la posizione di quei maestri che non hanno potuto essere immessi nei ruoli transitori a cagione della preferenza accordata ai maestri vincitori dei concorsi. Su questo punto tuttavia insorgono difficoltà di ordine finanziario, perchè, come è facile comprendere, l'unico modo di provvedere ai maestri rimasti esclusi dai ruoli transitori è quello di immetterli in tali ruoli a mano a mano che i maestri già immessi nei ruoli stessi passano in quelli normali: in altre parole, si tratta di lasciare sempre aperti i ruoli speciali transitori al flusso di nuove nomine, con un conseguente notevole aumento di spesa. Proprio su questo punto vengono avanzate obiezioni da parte del Tesoro. Comunque, se i colleghi credono, potremo fare un esame più particolareggiato di questo problema quando si discuteranno le singole modifiche approvate dalla Camera dei deputati.

A parte queste considerazioni, il disegno di legge, a mio avviso, può essere accolto dalla Commissione. In effetti, le norme che sono in esso dettate sono le più ragionevoli per sanare una situazione che in realtà esige di essere definita. Dico, per franchezza, che se, invece di essere in sede di ratifica, fossimo di fronte alla presentazione di un nuovo disegno di legge, io sarei probabilmente contrario alla creazione dei ruoli speciali transitori, poichè ritengo che non sia questo il modo migliore di rimediare a quel grave ed antico malanno rappresentato dal suppletato nelle scuole medie e nelle scuole elementari. Occorrerebbero, a mio parere, provvedimenti radicali, i quali, se tali fossero, potrebbero essere veramente salutari; ma tali provvedimenti purtroppo, sebbene da lungo tempo invocati, non si son mai potuti adottare.

Ad ogni modo, poichè siamo in sede di ratifica, dato che la procedura prevista nel decreto legislativo ha già trovato applicazione, dal momento che i concorsi sono stati banditi, che i candidati hanno presentato i loro titoli e che le decisioni delle Commissioni sono imminenti, sarebbe sommamente inopportuno procedere a innovazioni in questa materia. Pertanto, io proporrei senz'altro la ratifica del decreto legislativo con le modifiche approvate dalla Camera, limitandomi ad esprimere una riserva per quegli emendamenti che, pur essendo per sè stessi logici e giusti, importano tuttavia un aggravio per il Tesoro. Su questo punto ho chiesto, di mia iniziativa, il parere della Commissione finanze e tesoro, che si è espressa in senso negativo.

PRESIDENTE. Do lettura del parere espresso dalla Commissione di finanze e tesoro sul disegno di legge:

« La Commissione finanze e tesoro rileva che la modifica introdotta all'articolo 8 del decreto legislativo importa un maggior onere finanziario, del quale occorre valutare la portata al fine di provvedere alla relativa copertura ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Parimenti la modifica introdotta nel secondo dei due commi aggiunti all'articolo 13, a parte le considerazioni di merito, reca una maggiore spesa di cui non si conosce l'importo e per la quale non si provvede alla indispensabile copertura finanziaria.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

46ª RIUNIONE (6 giugno 1951)

« Le stesse considerazioni vanno fatte per le modifiche introdotte nel primo comma dell'articolo 20, per la cui approvazione si rende indispensabile stabilire il maggiore onere finanziario e i relativi mezzi per farvi fronte.

« Per le suddette considerazioni la Commissione finanze e tesoro esprime parere contrario alle suddette modifiche ».

Poichè la Commissione finanze e tesoro rileva che non si conosce il maggior onere che risulterebbe dall'approvazione delle modifiche degli articoli 8, 13 e 20 del decreto legislativo, ritengo anzitutto che sia opportuno invitare il Governo a fornire alla Commissione i dati necessari, informandola dell'ammontare dell'onere finanziario che deriverebbe dall'approvazione di ciascuno degli emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati. Quando disporremo di tali dati, potremo eventualmente studiare la possibilità di reperire la necessaria copertura.

Intanto si potrebbe procedere all'esame di quelle parti dell'articolo unico del disegno di legge che non hanno una portata finanziaria, lasciando in sospeso l'esame delle modifiche apportate dalla Camera agli articoli 8, 13 e 20 del decreto legislativo.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

PEZZINI. Desidero chiedere al Presidente quale sorte avrebbe il disegno di legge nella deprecata ipotesi che le difficoltà di ordine finanziario risultassero insuperabili.

PRESIDENTE. Ricordo che, a norma del Regolamento, quando la Commissione finanze e tesoro esprime parere contrario, per mancanza di copertura, all'approvazione di un disegno di legge che importi nuove o maggiori spese e sia assegnato in sede deliberante ad altra Commissione permanente, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea, qualora la Commissione competente per materia non concordi col suddetto parere.

PARRI. Desidererei sapere a quale cifra approssimativamente ammonta l'onere finanziario che deriverebbe dall'approvazione delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

FERRABINO, *relatore*. Non sono in grado di rispondere al senatore Parri, in quanto finora non è stata fatta alcuna valutazione.

In una lettera del 4 marzo 1950, la quale fa parte di una corrispondenza che ormai dura da due anni fra il Ministero della pubblica istruzione e il Tesoro, la Pubblica Istruzione scriveva al Tesoro e alla Ragioneria centrale, in riferimento alla modifica dell'articolo 13 del decreto legislativo, che i maestri vincitori del concorso per i ruoli transitori assunti al 1º ottobre 1948 erano precisamente 15.271 esclusa la Sicilia, dei quali 7.734 appartenevano alla graduatoria preferenziale. Ora, è avvenuto che nel giro di un anno quei 7.734 maestri si erano già ridotti a 2.421, in seguito al passaggio di circa 5.000 elementi nel ruolo normale. Al posto di questi 5.000 maestri ne entravano altrettanti di quelli che erano rimasti precedentemente esclusi.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Posso dire, rispondendo al senatore Parri, che la cifra è rilevantissima: basti pensare — e ritengo opportuno che queste cifre si conoscano — che negli ultimi quattro anni sono entrati nei ruoli 70.000 maestri. Ritengo quindi che l'aggravio finanziario ammonterebbe a qualche miliardo.

VARALDO. Vorrei fare un'osservazione per quanto riguarda l'emendamento apportato dalla Camera dei deputati all'articolo 5 del decreto legislativo. Tale modificazione consiste nell'introduzione, dopo il primo comma, del seguente capoverso: « Se essi passano nel ruolo ordinario per effetto di concorso dopo compiuto il triennio, conseguono il passaggio definitivo nel nuovo ruolo dopo un anno di prova, mentre se vi passano durante il triennio, completano nel nuovo ruolo il periodo triennale di prova ». Osservo che in tal modo per alcuni elementi il periodo complessivo che dovrebbe trascorrere prima dell'ingresso definitivo nel ruolo normale sarebbe di quattro anni, per altri invece di tre anni. Infatti, mentre taluni avrebbero la possibilità di completare il triennio in parte nel ruolo transitorio e in parte nel ruolo ordinario, altri dovrebbero sottoporsi ad un anno di prova dopo aver compiuto il triennio. Ciò potrebbe provocare sensibili sperequazioni.

FERRABINO, *relatore*. L'inconveniente segnalato dal senatore Varaldo è inevitabile: non si può infatti esonerare nessuno dal compiere un periodo di prova nel nuovo ruolo;

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

46ª RIUNIONE (6 giugno 1951)

ed il periodo minimo è appunto quello di un anno. Del resto, si tratta di differenze individuali, che non possono infirmare il principio generale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione la prima parte dell'articolo unico del disegno di legge, che rileggo:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 5. — Dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Se essi passano nel ruolo ordinario per effetto di concorso dopo compiuto il triennio, conseguono il passaggio definitivo nel nuovo ruolo dopo un anno di prova, mentre se vi passano durante il triennio, completano nel nuovo ruolo il periodo triennale di prova ».

Al secondo comma, le parole: « che nel triennio di prova non conseguano », sono sostituite dalle seguenti: « che nelle due sessioni di esami di abilitazione immediatamente successive alla loro ammissione nel ruolo speciale transitorio non conseguano ... ».

Dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

« Gli insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori degli istituti di istruzione artistica, qualora siano nominati a posti relativi ad insegnamenti diversi da quelli da essi tenuti quali insegnanti di ruolo, oppure da essi tenuti per incarico nel quinquennio scolastico 1943-44-1947-48 e per il numero di anni prescritti per aver diritto a partecipare al concorso a posti di ruolo speciale transitorio, dovranno sostenere, entro il triennio della nomina, invece dell'esame di abilitazione previsto dal comma precedente per gli insegnanti delle scuole secondarie, un apposito esame secondo le norme che saranno stabilite dal Ministero della pubblica istruzione.

« Coloro che non supereranno tale esame cesseranno di far parte del ruolo speciale transitorio e, se precedentemente alla nomina in detto ruolo erano insegnanti di ruolo in isti-

tuti di istruzione artistica, saranno restituiti al ruolo da cui provengono ».

Art. 6. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Per la destinazione dei professori di ruolo speciale transitorio ad una delle sedi comprese nell'articolo 14 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, si applicano le disposizioni del decreto stesso, le quali avranno effetto, sia per le cattedre di ruolo ordinario, sia per i posti di ruolo transitorio, a partire dai trasferimenti che saranno disposti con decorrenza 1° ottobre 1952 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Come ho già avvertito, resta in sospeso la parte dell'articolo unico concernente le modificazioni agli articoli 8 e 13 del decreto legislativo.

Pongo ora in votazione la parte dell'articolo unico riguardante la modificazione all'articolo 14 e l'articolo 14-bis introdotto dalla Camera dei deputati nel decreto legislativo.

Ne do nuovamente lettura:

Art. 14. — È aggiunto il seguente comma:

« L'insegnante che abbia superato con esito favorevole il periodo di prova e in un concorso magistrale indetto dal Ministero, dal provveditore agli studi, da un Governo regionale o da un Comune già dotato dell'autonomia scolastica, abbia riportato nelle singole prove una votazione non inferiore ai 6/10, anziché essere confermato nel ruolo speciale transitorio, è iscritto nel ruolo organico con qualifica di ordinario e collocato nel grado iniziale. Se la predetta votazione è stata ottenuta dopo avere avuto la conferma nel ruolo speciale transitorio, l'insegnante è iscritto nel ruolo organico con la qualifica di ordinario a decorrere dal 1° ottobre successivo alla data del concorso al quale ha partecipato, e il servizio prestato nel ruolo speciale transitorio dopo la conferma verrà valutato come servizio di ruolo organico ».

Art. 14-bis (nuovo). — « Il maestro di ruolo speciale transitorio che venga comunque assunto nel ruolo organico durante il periodo di

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

46ª RIUNIONE (6 giugno 1951)

prova, è iscritto nel ruolo organico con la qualifica di straordinario e il periodo di prova già compiuto nel ruolo speciale transitorio verrà ritenuto valido ai fini del compimento del periodo di straordinariato nel ruolo organico.

« Il maestro che all'atto dell'assunzione nel ruolo organico sia stato già confermato nel ruolo speciale transitorio, è iscritto nel ruolo organico con la qualifica di ordinario e il servizio da lui prestato nel ruolo speciale transitorio dopo la conferma verrà valutato come servizio di maestro ordinario.

« Il maestro di ruolo speciale transitorio qualora sia comunque assunto nel ruolo organico, conserva a titolo di assegno personale, utile a pensione, da riassorbire nei successivi

aumenti di stipendio nel grado e per promozioni, l'eccedenza eventuale dell'importo dello stipendio base goduto nel ruolo speciale transitorio sull'importo dello stipendio iniziale in vigore per il grado conseguito nel ruolo organico ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Resta in sospeso l'esame dell'emendamento all'articolo 20 del decreto legislativo.

Il seguito di questa discussione è rinviato ad altra riunione.

La riunione termina alle ore 10.